RIORDINAMENTO DELL'ORDINE CAVALLERESCO "AL MERITO DEL LAVORO"

# Art. 4

## PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Un Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accerta i titoli di benemerenza delle persone designate. Il Consiglio e' convocato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti di esso. Per ogni designazione e' incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri. Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano, con votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. Salvo i casi di errore di persona, le designazioni che non siano state adottate dal Consiglio non possono essere ripresentate all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le persone designate non abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenza. Parimenti non possono essere ripresentate prima di un quinquennio le designazioni che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non fossero state proposte per il conferimento ai sensi dell'articolo seguente. Nessuna designazione puo' essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso non adottata per due volte.

Versione in vigore dal 25 aprile 1952, non più in vigore dal 20 dicembre 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro" |
| Estremi | Legge 27 marzo 1952, n. 199 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1952 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ordine-cavalleresco-al-merito-del-lavoro/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-15-maggio-1986-n-194/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it